

## CONVENZIONE

**Tra**

l'**Azienda Ospedaliera Policlinico**, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pompeo TRAVERSI, nato a Cerignola (FG) il 1.09.1942 e, per la carica, domiciliato in Bari, Piazza G. Cesare, 11;

**e**

l'**Università degli Studi** di Bari, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Università", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni GIRONE, nato a Bari il 10.4.1940 e, per la carica, ivi domiciliato in Piazza Umberto I, n.1;

si conviene e si stipula quanto di seguito indicato.

### **Premesso che:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c. 6 della Legge n. 449 del 27.12.1997, le Università possono conferire "*assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*" in favore dei dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
- in base al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (oggi MIUR) dell'11.2.1998 e successive modifiche e integrazioni, l'Università può erogare assegni con finalità di promuovere la ricerca e la formazione scientifica sulla base di specifiche richieste avanzate dai Consigli di Dipartimento, previa individuazione del Settore Scientifico disciplinare e dell'Area Scientifica interessata appartenente alla struttura richiedente;
- il programma di ricerca, oggetto del contratto, deve essere svolto dai titolari di assegni con assunzione di specifica responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in collaborazione con il personale docente coinvolto sotto la direzione di un professore in qualità di *tutor* proponente, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento di appartenenza;
- per una buona conduzione del programma di ricerca si rende necessario che i titolari di assegni medici e odontoiatri abilitati all'esercizio della professione, possano svolgere compiti assistenziali finalizzati esclusivamente alla formazione del titolare di ricerca, utilizzando i servizi, le attrezzature nell'ambito della propria struttura, osservando i regolamenti vigenti presso la stessa e le disposizioni impartite dal Direttore di Dipartimento;
- fra le parti intervenute, v'è disponibilità a stipulare convenzione per regolare lo svolgimento di attività assistenziale strettamente connessa al programma di ricerca dei titolari di assegni di ricerca, ritenendosi, tuttavia, necessario statuire che:
  - lo svolgimento dell'attività assistenziale del titolare dell'assegno di ricerca non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto d'impiego o di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del titolare stesso;
  - l'attività assistenziale è svolta senza oneri per il bilancio dell'Azienda, salvo quelli inerenti alla tutela assicurativa dello stesso titolare della responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio di attività e prestazioni autorizzate;

- i trattamenti economici aggiuntivi di cui al d.lgs. 21.12.1999, n. 517, art. 6, co. 1, lettere *a*) e *b*) non si possono riconoscere al titolare di assegno di ricerca conferito a norma dell'art. 51, co. 6, della legge 27.12.1997, n. 449, poiché tale figura non è fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso decreto, non è equiparata a ricercatore e, quindi, non è equiparabile, ai fini della convenzione in essere, a quella di dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale.

**Le parti**, premesso quanto sopra, convengono e stipulano quanto appresso.

**Art. 1**  
*(Premessa)*

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**  
*(Oggetto)*

La presente convenzione disciplina le modalità ed i limiti per l'esercizio dell'attività assistenziale strettamente connessa al programma di ricerca dei titolari di assegno di ricerca di cui in premessa.

**Art. 3**  
*(Richiesta dell'esercizio dell'attività assistenziale)*

L'Università, su domanda del docente-*tutor* proponente e previo conforme parere del Consiglio di Dipartimento, comunica all'Azienda l'intento di avviare il titolare dell'assegno di ricerca all'attività assistenziale strettamente connessa alla ricerca stessa. Detta comunicazione deve contenere tutte le necessarie informazioni atte a poter apprezzare la richiesta (titolare dell'assegno, titoli abilitanti, estremi del contratto stipulato, durata, programma di ricerca, ecc.).

**Art. 4**  
*(Autorizzazione all'attività assistenziale)*

Il Direttore Sanitario dell'Azienda, sussistendone i presupposti, acquisito il parere del Responsabile dell'Unità Operativa interessata, autorizza l'esercizio dell'attività assistenziale strettamente connessa alla ricerca del titolare dell'assegno, ne indica la decorrenza, che non può essere retroattiva rispetto alla comunicazione stessa, e, per il tramite del competente ufficio, dispone la copertura assicurativa dello stesso titolare per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio delle attività e delle prestazioni per le quali, il titolare stesso, è stato autorizzato.

**Art. 5**  
*(Modalità di svolgimento delle attività)*

Il titolare dell'assegno di ricerca:

- può svolgere l'attività assistenziale strettamente connessa alla ricerca secondo le direttive del *tutor* e quelle del Responsabile dell'Unità Operativa, per le rispettive competenze;

- può essere ammesso, previo consenso del Responsabile dell'Unità Operativa, all'utilizzo dei servizi e delle attrezzature della struttura interessata, compatibilmente con l'attività di ricerca in corso, nel rispetto del regolamento interno della Struttura e secondo modalità concordate tra il *tutor* proponente Professore ed il Direttore del Dipartimento;
- deve essere riconoscibile dagli assistiti e dal personale. A questo fine, l'Università dota l'interessato di un apposito strumento d'identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la sua qualificazione.

**Art. 6**  
*(Divieti)*

Al titolare dell'assegno è fatto assoluto divieto di svolgere attività assistenziale in autonomia operativa, ma soltanto sotto la supervisione e responsabilità del *tutor* professore universitario. Il titolare dell'assegno non può eseguire né prescrizioni, né atti operatori, né atti invasivi di alcun genere, né potrà firmare richieste di indagini diagnostiche o di altro genere, né cartelle cliniche, né svolgere turni di guardia e dovrà attenersi alle disposizioni impartite anche in tema di sicurezza e di igiene del lavoro.

**Art. 7**  
*(Attività assistenziale finalizzata solo alla formazione del titolare di ricerca)*

La frequenza dell'attività assistenziale strettamente connessa alla ricerca del titolare dell'assegno non può, in alcun modo, determinare la costituzione di una qualsiasi forma di rapporto di impiego o di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del titolare stesso e, ai fini della convenzione in essere, la sua figura non può assolutamente essere equiparata alla figura di ricercatore e, quindi, a quella di dirigente medico del SSN, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n.517 del 21.12.1999; l'attività, dunque, è svolta senza oneri per il bilancio dell'Azienda, salvi quelli assicurativi previsti dal presente accordo.

**Art. 8**  
*(Certificazione dell'attività assistenziale)*

Al termine del programma di ricerca, con richiesta del titolare dell'assegno di ricerca, è rilasciato certificato di frequenza dell'attività assistenziale del titolare stesso, a firma del legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, previa attestazione della stessa da parte del responsabile della Struttura.

**Art. 9**  
*(Durata della convenzione)*

La durata della presente convenzione è di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione, ed è prorogata per uguale durata se non intervenga disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

**Bari, 06 febbraio 2006**

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE BARI  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to Dott. Pompeo Traversi

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI BARI**  
**IL RETTORE**  
f.to Prof. Giovanni Girone